

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

III.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso previa sospensione

PER: Prof.ssa DAMATO Maria Concetta Patrizia (DMTMCN66B55E946Q) nata a Margherita di Savoia il 15/02/1966 ed ivi residente in Via Galante n. 7, rappresentata e difesa come da mandato cartaceo allegato in calce al presente atto, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, in persona del Capo Dipartimento p.t., rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, in persona del Direttore Generale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore Generale p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Stefano Versari, in qualità di Capo Dipartimento p.t. per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

ove occorra **Ministero dell'Istruzione** (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia, in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ambito Territoriale Provinciale di Foggia, in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo, in quanto dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo grado “A. Moro” di Margherita di Savoia (BT), in persona del dirigente scolastico pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott.ssa Valentina Di Stolfo, in quanto Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo grado “A. Moro” di Margherita di Savoia (BT), con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Nonché nei confronti di

Sig. PENSA ROBERTO [REDACTED]

[REDACTED] – cdc A027 II fascia GPS Foggia – posizione 26 – punteggio 59

Sig. DI COSMO GIOVANNI [REDACTED]

[REDACTED] – cdc A027 II fascia GPS Foggia – posizione 27 – punteggio 57

Sig. OCCULTO GIUSEPPE [REDACTED] – cdc

A027 II fascia GPS Foggia – posizione 67 – punteggio 18

Sig. GESUALDO FRANCESCO PAOLO [REDACTED]

[REDACTED] – cdc A016 II fascia GPS Foggia – posizione 169 – punteggio 48,50

Sig. DI NUNZIO VANNI [REDACTED] – cdc

A016 II fascia GPS Foggia – posizione 170 – punteggio 48,50 – cdc A032 II fascia GPS Foggia - posizione 93 – punteggio 48,50 – cdc A047 II fascia GPS Foggia - Posizione 395 – punteggio 48,50

Sig.ra GALANTE ANGELA [REDACTED]

[REDACTED] – cdc A047 II fascia GPS Foggia – posizione 396 – punteggio 48

Sig. ACQUAVIVA FRANCESCO [REDACTED]

– cdc A020 II fascia GPS Foggia – posizione 102 – punteggio 50

Sig. IAVICOLI NICOLA PIO [REDACTED]

[REDACTED] – cdc A020 II fascia GPS Foggia – punteggio 103 – posizione 50

Sig. LOPES GIUSEPPE [REDACTED] – cdc A026

II fascia GPS Foggia – posizione 108 – punteggio 55,50

Sig. GATTA NICOLA [REDACTED]

[REDACTED] – cdc A026 II fascia GPS Foggia – posizione 109 – punteggio 54,50

Sig.ra RICCIO IDA SARA [REDACTED] – cdc

A032 II fascia GPS Foggia – posizione 97 – punteggio 46,50

Sig. COPPOLA LUIGI [REDACTED] – cdc A037

II fascia GPS Foggia – posizione 170 – punteggio 48,50

Sig. DIMUNNO ALESSANDRO [REDACTED]

– cdc A037 II fascia GPS Foggia – posizione 171 – punteggio 48,50

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Sig. DE LALLO LUCIO PIO [REDACTED] –

cdc A040 II fascia GPS Foggia – posizione 35 – punteggio 54,50

Sig.ra MANFRINI ANNAGAIA [REDACTED]

– cdc A040 II fascia GPS Foggia – posizione 36 – punteggio 54

Sig. CAPPETTA MICHELE [REDACTED] – cdc

A060 II fascia GPS Foggia – posizione 375 – punteggio 48,50

Sig. DE VITA SALVATORE FABIO [REDACTED]

– cdc A060 II fascia GPS Foggia – posizione 376 – punteggio 48,50

Per l'annullamento e/o nullità

previa sospensione

- 1) del decreto di esclusione dalle Graduatorie provinciali per le supplenze per la seconda fascia di Foggia, classe di concorso A027, n. 4199 del 05/04/2023, a firma del Ministero dell'Istruzione – USR Puglia – Ufficio V- ATP di Foggia, nella parte in cui la ricorrente è stata esclusa per presunta mancanza del titolo di accesso per la classe A027, compreso ogni eventuale e pedissequo allegato;
- 2) del decreto di proposta di esclusione dalle Graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di Foggia, seconda fascia e della revoca del contratto, prot. n. 546 del 05/04/2023, a firma dell'Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo grado “A. Moro” di Margherita di Savoia (BT), avente ad oggetto “*Prof.ssa DAMATO MARIA CONCETTA PATRIZIA, n. 15/02/1966 – REVOCA Contratto – Proposta di ESCLUSIONE dalla Graduatoria GPS per la CdC A027*”, nella parte in cui propone l'esclusione l'odierna ricorrente per la classe di concorso A027, nonché revoca il contratto in essere, compreso ogni eventuale e pedissequo allegato;
- 3) del decreto di rettifica del punteggio prot. n. 549 del 14/04/2023, a firma dell'Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo grado “A. Moro” di Margherita di Savoia (BT), avente ad oggetto “*Prof.ssa DAMATO MARIA CONCETTA PATRIZIA, n. 15/02/1966 – RETTIFICA Punteggio GPS*”, con il quale sono stati rettificati i punteggi della ricorrente per le classi di proprio interesse A027, A016, A020, A026,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- A032, A037, A040, A047 e A060, a causa del gravato depennamento dalla classe A027, compreso ogni eventuale e pedissequo allegato;
- 4) Nonché ove occorra, delle Graduatorie provinciali di Foggia, per la fascia e classe di interesse della ricorrente A027 e per le restanti classi di concorso A026, A020, A047, A016, A032, A037, A040, A060, pubblicate con il gravato decreto n. 9133/2022, a firma del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito Territoriale Scolastico di Foggia, compreso ogni allegato;
 - 5) Nonché ove occorra, delle Graduatorie rettifiche provinciali di Foggia, per la fascia e classe di interesse A027 e per le restanti classi di concorso A026, A020, A047, A016, A032, A037, A040, A060, pubblicate con il gravato decreto n. 10419/2022, a firma del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ATP di Foggia, compreso ogni eventuale allegato;
 - 6) Nonché ove occorra di tutte le modifiche o rettifiche delle predette graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di Foggia, anche non conosciute, per la classe A027 seconda fascia, e per le classi di concorso di interesse dell'istante.
 - 7) Di tutti eventuali ed altri provvedimenti di esclusione, anche non conosciuti, nella parte in cui escludono l'istante dalla classe A027 con derivante decurtamento del punteggio per le classi di proprio interesse;
 - 8) Nonché della nota ministeriale prot. n. AOODPIT/1290 del 22/07/2020, richiamata dall'U.S.R. Puglia con la gravata nota prot. n. 19181 del 22/07/2020, nonché della nota n. 19134/2020 a firma dell'USR Puglia e della n. 11259/2022 a firma dell'USP di Foggia, nella parte in cui escludono l'istante;
 - 9) Nonché ove occorra delle proposte di esclusione formulate dalle Istituzioni scolastiche con i relativi decreti, acquisiti nel SIDI e conservati agli atti di quest'Ufficio e/o le segnalazioni pervenute dagli interessati.
 - 10) Nonché ove occorra in via gradata dei seguenti atti e provvedimenti connessi:
 - 11) dell'Ordinanza ministeriale n. 112/2022, a firma del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato comprese le tabelle di valutazione dei titoli denominate tabelle A (da A1 a A010);*
- 12)** dell’Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, avente ad oggetto “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo* “, a firma del Ministero dell’Istruzione p.t., nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato, ivi comprese le eventuali tabelle.
- 13)** delle Note M.I. n. 1290 del 22-07-2020, n. 1550 del 04-09-2020, n. 162 del 02-02-2021, n. 1588 dell’11/09/2020, della Nota del Ministero dell’Istruzione (M.I.) prot. N. 28597 del 29/07/2022 recante “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.” con riferimento l’a.s. 2022/2023;
- 14)** e di ogni altra nota se intesa in senso escludente per le classi di concorso di interesse; e di ogni eventuale altro atto escludente anche non conosciuto;
- 15)** del Decreto dipartimentale del 21 luglio 2020 n. 858 - Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22, a firma del Ministero dell’Istruzione, ivi comprese le relative tabelle e gli allegati se lesivi;
- 16)** ove occorra dell’avviso n. 26838 del 11/04/2023, a firma Ministero dell’Istruzione, avente ad oggetto la pubblicazione del decreto ministeriale di costituzione degli elenchi aggiuntivi e che si impugna anch’esso, ivi compresa la nota 26827 del 11/04/2023 di avvio della procedura per gli elenchi aggiuntivi, nonché di ogni altra nota od avviso relativi alla formazione degli elenchi aggiuntivi;
- 17)** Nonché di ogni eventuale ed altra graduatoria od elenchi nei limiti dell’interesse e per le classi e fasce della ricorrente e di ogni eventuale decreto di approvazione.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 18) Nonché ove occorra in via ulteriormente gradata: del D.P.R. n. 19/2016, avente ad oggetto il riordino delle classi di concorso, “*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento*”, a firma del Ministero dell’Istruzione, tra cui i pedissequi allegati e note, comprese le allegate tabelle di riordino, ivi compresa dunque la tabella A allegata al predetto decreto, per quanto concerne la classe di concorso di interesse del ricorrente;
- 19) del D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, a firma del Ministero dell’Istruzione, recante “*Testo Coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica*”, ivi compresi i pedissequi allegati e note, tra cui la tabella A e le gravate Tabelle sulle classi di concorso allegate al predetto decreto, nei limiti dell’interesse;
- 20) del D.M. n. 354 del 10 agosto 1998, recante “*Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazioni di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed alte procedure*”, a firma del Ministero dell’Istruzione, comprese pedissegue note ed allegati, ed ivi comprese le allegate tabelle degli ambiti disciplinari concorsuali, in particolare AD 8, nei limiti dell’interesse;
- 21) del D.M. n. 259 del 09/05/2017, recante “*Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso*” a firma del Ministro dell’Istruzione, ivi compresa la tabella A e le gravate tabelle relative alle classi di concorso di interesse;
- 22) Nonché ove occorra, se inteso in senso lesivo, del DM. n. 201/2020 avente ad oggetto “*Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno*”, a firma del Ministero dell’istruzione e del Merito, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato, ivi comprese le tabelle, tra cui in particolare la Tabella. D;
- 23) del D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005, a firma del Ministero dell’Istruzione, con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso all'insegnamento, ivi comprese le relative tabelle nei limiti dell'interesse;
- 24)** nonché ove occorra del Dm n. 509/99 a firma del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, avente ad oggetto "*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*", nonché delle tabelle allegate, comprese quelle di equiparazione tra le classi di interesse;
- 25)** nonché ove occorra del Dm n. 270/2004, a firma del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, avente ad oggetto *Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*, e delle relative tabelle se lesive;
- 26)** Nonché i seguenti atti se intesi come presupposti e connessi ai precedenti ove occorra: del Dm n. 249 del 2010 avente ad oggetto: «*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*», a firma del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e successive modifiche ed integrazioni e di tutti gli atti ad esso presupposti, e del dm n. 81/2013, a firma del Ministero dell'Istruzione, ed avente ad oggetto la modifica del predetto decreto dm n. 249/2010, se inteso in senso lesivo.
- 27)** del DM. 131 del 13 giugno 2007, a firma del Ministero della Pubblica Istruzione, ed avente ad oggetto "*Regolamento supplenze docenti*", ivi compresi eventuali e pedissequi allegati e note;
- 28)** del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante "*Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente*", come modificato dal gravato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666;
- 29)** del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 avente ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

30) ove occorra del Decreto Dipartimentale n. 23/2022, a firma del Ministero dell'istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, avente ad oggetto "*Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*", ivi compresi eventuali tabelle ed allegati;

31) ove occorra del Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, ivi compresi eventuali tabelle ed allegati.

NONCHÉ PER LO EFFETTO

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO E LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

al reinserimento della ricorrente nelle Graduatorie provinciali di Foggia per le classi di concorso di proprio interesse, con il medesimo punteggio, la medesima fascia e la medesima posizione che precede la gravata esclusione, ed alla conseguente prosecuzione dell'attività didattica che l'istante già svolgeva prima degli atti impugnati e che tuttora è disposta a proseguire, nonché alla corretta attribuzione del punteggio decurtato a causa del gravato depennamento, per le classi di concorso di interesse.

Tanto premesso, l'istante propone il presente ricorso per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. La ricorrente ha conseguito il titolo di Laurea in Ingegneria Civile – Indirizzo Sez. Edile Ind. IV (processi produttivi e imp.) in data 10/06/2004 presso il Politecnico di Bari.
2. L'odierna parte ricorrente, dopo essere stata inserita nella Seconda Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Foggia (in avanti, per brevità, GPS), è

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

stata depennata dalla classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*).

3. Quale ingiusta conseguenza del gravato depennamento, la ricorrente ha altresì visto risolto il proprio rapporto, nonché ha visto decurtato il punteggio nelle altre classi di concorso, che negli anni aveva maturato in forza del servizio svolto sulla classe di concorso A027.
4. La posizione soggettiva dell'istante è in basso riepilogata:

CDC	ESITO
A027	DEPENNATA
A016	38,50 PUNTEGGIO RIDETERMINATO
A020	38,50 PUNTEGGIO RIDETERMINATO
A026	46,50 PUNTEGGIO RIETERMINATO
A032	38,50 PUNTEGGIO RIDETERMINATO
A037	38,50 PUNTEGGIO RIDETERMINATO
A040	41,50 PUNTEGGIO RIDETERMINATO
A047	38,50 PUNTEGGIO RIDETERMINATO
A060	38,50 PUNTEGGIO RIDETERMINATO

5. Sulla base della Giurisprudenza, già intervenuta nel presente contenzioso seriale, dunque, la ricorrente propone il presente ricorso per i seguenti motivi.

MOTIVI

IN LIMINE

0. Brevi cenni sulla peculiarità della vicenda.

1. La vicenda in esame, com'è noto, è stata oggetto di scrutinio in casi analoghi da parte di Codesto Ill.mo Tar, il quale, con le note sentenze di merito, ha annullato, con effetti *erga omnes*, la Tabella A del Dpr. n. 19/2016 circa la classe di concorso A027.

La fattispecie rievoca comunque una pluralità di istituti e situazioni processuali tra loro gradate, posto che coinvolge vicende quali appunto l'annullamento con effetti *erga omnes*, la nullità del provvedimento per violazione del giudicato, l'interesse ad agire concreto ed attuale e, soprattutto, una serie di norme, regolamenti, tabelle, che si sono succedute nel tempo in relazione alla Laurea della parte istante, la quale rientra nelle discipline c.d. Stem, e che permette pertanto di insegnare in varie classi di concorso per le quali, in modo illogico, il Ministero non sempre ha però inteso riconoscere la medesima affinità.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2. A ciò si aggiunge, altresì, il fatto che la parte ricorrente presta servizio da più anni nella predetta materia e non era mai accaduto che venisse depennata; anzi, il punteggio ed i titoli non erano mai stati contestati da parte della P.A.

I

NULLITÀ – VIOLAZIONE DELL'ART. 21 SEPTIES DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DEL GIUDICATO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – VIOLAZIONE E/O TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETÀ DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DELL'O.M. 112/2022 - VIOLAZIONE O.M. 60/2020 - VIOLAZIONE DEL DPR 19/2016 TABELLA A – VIOLAZIONE DEL DM 259/2017 TABELLA A–VIOLAZIONE DEI DECRETI DI RIORDINO DELLE CLASSI DI CONCORSO COME MODIFICATI A SEGUITO DELL'INTERVENTO CADUCATORIO - VIOLAZIONE DEL DM 39/98 – VIOLAZIONE DM 354/98- VIOLAZIONE DEL DL. 112/2008 CONV. IN L. N. 133/2008.

1.1. La ricorrente non è stata dunque depennata dalla classe A020 (*fisica alle scuole superiori*) e né dalla classe A026 (*matematica alle scuole superiori*) e, pertanto, l'odierna parte istante ritiene illegittimo che, essendo inserita nelle GPS per insegnare entrambe le materie in maniera disgiunta, non possa anche insegnarle in maniera congiunta nella classe di concorso A027.

Al riguardo, occorre rilevare come i recenti decreti gravati, tramite cui la docente è stata per l'appunto depennata dalla classe di concorso A027, con derivante decurtamento del punteggio, risultano essere nulli per palese violazione e/o elusione del giudicato amministrativo.

I decreti pretendono, infatti, di escludere la ricorrente dalle ambite graduatorie e, quindi, di decurtare il punteggio maturato, sulla base di una norma, quella di cui al DPR n. 19/2016 Tabella A, relativa alla classe di concorso A027, come modificata dal DM n. 259/2017, che, tuttavia, non esiste più nel mondo del diritto, in quanto è già stata annullata, con efficacia *erga omnes*, da parte delle sentenze di merito di Codesto Ill.mo TAR (**tra le tante, Sentt. nn. 10850/2022; 6350/2022; 6542/2022; 2839/2023; 6360/2022; 6360/2022.**

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

1.2. Più nello specifico, la parte pubblica ha inteso reintrodurre, nei recenti decreti di depennamento, la norma sub-primaria, in base alla quale il titolo della ricorrente non permetterebbe di insegnare nella classe di concorso A027; tuttavia, tale regola non esiste più nel panorama normativo.

Invero, la ricorrente non è stata depennata né dalla classe di concorso A026 e né dalla classe di concorso A020, pertanto, ne discende che risulta illogico sostenere che la stessa docente, ancorché insegni entrambe le materie in maniera disgiunta, non possa anche insegnarle in maniera congiunta (nella classe di concorso A027).

Per tali motivi, i recenti decreti oggetto di impugnazione, che hanno riproposto l'anzidetta *regula iuris*, sono nulli, in quanto emessi in violazione ed elusione del giudicato amministrativo e, dunque, in contrasto, tra l'altro, con la norma di cui all'art 21 *septies* della l. n. 241/1990, con la conseguenza che è possibile accertare e dichiarare la nullità dei decreti emessi contro la parte istante.

II

II. Sull'annullabilità del depennamento ove non dovesse essere accolta la tesi della nullità e l'assenza della previsione escludente nella fase di aggiornamento delle GPS.

VIOLAZIONE DELL'O.M. 112/2022 – VIOLAZIONE DEL DPR 19/2016 TABELLA A -
VIOLAZIONE DEL DM 259/2017 TABELLA A E DEI DECRETI DI RIORDINO COME
MODIFICATI DALL'INTERVENTO CADUCATORIO – VIOLAZIONE DEL DM 39/98 –
VIOLAZIONE DM 354/98 - ILLOGICITÀ MANIFESTA – DIFETTO DI PROPORZIONE -
VIOLAZIONE DEL DL. 112/2008 CONV. IN L. N. 133/2008– VIOLAZIONE O.M. 60/2020 -
ECCESO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – TRAVISAMENTO DEI FATTI E
DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE.

2.1. In via gradata, nell'ipotesi in cui non dovesse essere accolta la predetta tesi della nullità concernente la normativa che regola l'insegnamento nella classe di concorso A027 per la docente che non è stata depennata dalla classe A026 ed A020, i decreti impugnati risultano essere comunque meritevoli di annullamento per le medesime ragioni che hanno già permesso di annullare quella parte della Tabella A del DPR n. 19/2016 per quanto attiene alla classe di concorso A027.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Si ritiene, pertanto, che i recenti decreti di depennamento e decurtamento del gravato punteggio, evocano una regola, che, invece, non era contenuta nell'o.m. n. 112/2022 e neppure negli atti facenti parte del medesimo procedimento di aggiornamento delle GPS.

Nel caso che ci riguarda, infatti, non si assiste, da parte dell'o.m. n. 112/2022, all'espressa riproposizione e tipizzazione della clausola escludente in precedenza annullata, ma si assiste al richiamo al DPR n. 19/2016, il quale, alla luce dell'annullamento *erga omnes*, non poteva che essere inteso come privo di quella parte che riguarda la classe A027.

Ne discende che l'Ordinanza ministeriale n. 112/2022 se, da un lato, evoca il DPR n. 19/2016, dall'altro lato, però, tale regolamento non ha più gli stessi contenuti che aveva prima dell'intervento caducatorio.

2.2. Peraltro, l'ordinanza ministeriale n. 112/2022 ha permesso di effettuare la domanda di aggiornamento non entro la data della sua pubblicazione, ma entro il 31/05/2022, momento in cui il DPR n. 19/2016 era già stato annullato per la parte che qui rileva, ossia con riferimento alla classe A027.

In effetti, la prima sentenza di merito, che ha annullato *in parte qua* il regolamento di cui al DPR n. 19/2016 Tabella A, è quella del 18/05/2022, Sent. n. 6350/2022, così come è anche avvenuto con la Sent. n. 6542/2022.

L'ordinanza ministeriale n. 112/2022, dunque, richiama il regolamento sulle classi di concorso, il quale, però, è da intendersi come privo della parte concernente la normativa sulla classe A027.

2.3. In tale ordine di idee, pertanto, ogni qual volta la Pubblica amministrazione menzioni il regolamento sul riordino delle classi di concorso, detto provvedimento dovrà essere inteso alla luce dei nuovi contenuti, in quanto, una parte di esso, non esiste più.

Ne discende che nella fattispecie in esame, la *regola* già annullata non è stata rievocata dall'ordinanza n. 112/2022, la quale si è limitata a menzionare il regolamento oramai privo della parte che concerne la classe A027; tale norma è stata, invece, invocata dai recenti decreti di depennamento e decurtamento, che, nel violare la procedura di aggiornamento delle GPS, la quale non aveva previsto alcun limite per la docente circa il proprio

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

inserimento nella classe A27, sono annullabili per evidenti regioni di manifesta illogicità, come già è accaduto nei precedenti di merito di Codesto Ill.mo TAR.

2.4. Nello specifico, risulta essere manifestamente illogico ed irrazionale, nonché contrario allo spirito della norma di cui al Dl n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008 - la quale ha inteso semplificare, e non complicare, il riordino delle classi di concorso - che la docente sia inserita nelle GPS per insegnare matematica alle scuole superiori (A026), fisica alle scuole superiori (A020), ma non anche entrambe (A027).

III

III. Sull'attualizzazione dell'interesse ad agire con riferimento alla procedura di aggiornamento delle GPS di cui O.M. n. 112/2022.

VIOLAZIONE DEL DPR 19/2016 TABELLA A - VIOLAZIONE DEL DM 259/2017 TABELLA A E DEI DECRETI DI RIORDINO COME MODIFICATI DALL'INTERVENTO DEMOLITORIO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - VIOLAZIONE DEL DM 39/98 – VIOLAZIONE DM 354/98 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DIFETTO DI PROPORZIONE – VIOLAZIONE DEL DL. 112/2008 CONV. IN L. N. 133/2008 – VIOLAZIONE O.M. 60/2020 - ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO.

3.1. In via ulteriormente gradata, nel caso in cui si dovesse invece ritenere che la previsione in base alla quale la ricorrente non potrebbe insegnare nella classe di concorso A027, ancorché tuttora risulti essere inserita nelle GPS per la classe A020 ed A026, sia contenuta non soltanto nei recenti decreti di depennamento e decurtamento, ma altresì negli atti ad essi presupposti e connessi, indicati in epigrafe, ivi compresa l'ordinanza ministeriale n. 112/2022, e facenti parte della medesima procedura di aggiornamento delle GPS e rientranti nel medesimo compendio impugnatorio, e di cui i recenti decreti hanno permesso l'attualizzazione dell'interesse ad agire, si contestano anche tali atti concernenti la procedura di aggiornamento delle GPS in quanto ritenuti illegittimi, con evidente esclusione dei decreti di riordino della classe di concorso A027, di cui alla Tabella A del Dpr n. 19/2016, modificato dal Dm n. 259/2017 Tabella A, poiché tali provvedimenti sono già stati annullati con effetti *erga omnes*.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

I recenti decreti di esclusione sono, dunque, gli atti che hanno attualizzato, ai sensi dell'art. 100 cpc, a cui rinvia l'art. 39 cpa, la lesività dei provvedimenti riferiti alla procedura di aggiornamento delle GPS e verso cui si estende, ove occorra, la presente impugnativa per la classe di concorso A027.

Invero, anche in tale caso sarebbe comunque contrario al predetto ragionamento sillogistico ritenere che la docente, non depennata dalla classe di concorso A020 ed A026, non possa insegnare anche nella classe A027.

In particolare, è noto come il Giudice amministrativo possa scrutinare le scelte della PA nel momento in cui queste siano manifestamente illogiche o contrarie alla legge.

3.2. Nel caso di specie, tale illogicità è al contempo intrinseca ed estrinseca: è intrinseca, in quanto nel rapporto tra il provvedimento ed il bene della vita, quest'ultimo è stato immotivatamente negato nonostante la ricorrente tuttora insegni su entrambe le materie A020 ed A026; ed è altresì estrinseca, in quanto il criterio di riordino non risponde ai principi di ragionevolezza, posto che, a rigore di logica, nulla può giustificare il fatto che l'istante insegni entrambe le discipline in maniera disgiunta, ma non anche congiunta.

3.3. Inoltre, la previsione censurata si pone in contrasto con la norma di cui al Dl. n. 112/2008 che tende, da un lato, anche in forza del principio del legittimo affidamento, a salvaguardare la corrispondenza tra i titoli conseguiti e le classi di concorso, e, d'altro lato, a razionalizzare l'accorpamento delle classi tra loro affini: A020, A026 ed A027.

IV

IV. Sull'eventuale efficacia non erga omnes.

ILLOGICITÀ MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI – PALESE IRRAZIONALITÀ – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – ILLEGITTIMITÀ DELLA TABELLA A DEL DPR 19/2016 COME MODIFICATA DAL DM N. 259/2017 TABELLA A ED ILLEGITTIMITÀ DEL DM N. 39/1998 E DEL DM N. 354/1998 E DEL DM N. 22/2005 E DEI DECRETI DI RIORDINO DELLA CLASSE DI CONCORSO.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

4.1. In via tuzioristica, ove oltre ai decreti di depennamento e agli atti ad essi presupposti facenti parte della medesima procedura di aggiornamento delle GPS, si dovessero considerare lesive anche le previsioni contenute negli stessi regolamenti di riordino delle classi di concorso, ivi compresa, in particolare modo, per la classe A027, la Tabella A del DPR n. 19/2016, come modificata dal DM n. 259/2017 Tabella A, ancorché tale norma sia già stata annullata con efficacia *erga omnes*, ma in ipotesi non si dovesse eventualmente condividere la portata *erga omnes* del suddetto annullamento, si ritiene che tali previsioni, ove ancora vigenti, siano comunque lesive; e la lesione anche in questo caso è stata attualizzata a decorrere dai decreti di depennamento e decurtamento che, pertanto, sono oggetto di impugnazione insieme ai predetti atti presupposti.

4.2. In effetti, la ricorrente, proprio in ragione del proprio titolo, sino ad oggi, ha sempre prestato servizio nelle Graduatorie provinciali, in relazione alla classe A027.

Ne deriva che mentre la parte pubblica inserisce la docente nelle GPS per la classe di concorso A026 (*matematica alle scuole superiori*), ove tuttora l'istante è inserita, e così come permette anche l'inserimento nella classe di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*), ove tuttora la docente è altresì inserita, nel momento in cui la ricorrente è invece chiamata ad insegnare entrambe le materie per la classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), cosa che in sostanza già avviene, la stessa ricorrente non avrebbe più i titoli per poter insegnare la succitata materia.

4.3. Le tabelle riguardanti le classi di concorso, dunque, come applicate ed eseguite dai decreti di depennamento, ove occorra, al pari dei provvedimenti di aggiornamento delle GPS indicati in epigrafe sono oggetto di censura in quanto illogiche.

Ne deriva, dunque, che tanto il previgente e gravato Dm n. 39/98 con l'impugnata tabella A, quanto l'attuale ed anch'esso impugnato DPR n. 19/2016 con la gravata tabella A, così come anche il censurato decreto di modifica n. 259/2017 e le gravate tabelle allegate ivi compresa la tabella A, aventi tutti ad oggetto la disciplina di riordino delle classi di concorso, con riferimento alla classe A027, nelle rispettive e gravate tabelle, ove non intese come annullate *in parte qua* e con effetti *erga omnes*, hanno illogicamente tralasciato il

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

fatto che sarebbe irrazionale non permettere alla docente di insegnare nella classe di concorso A027, ancorché la stessa docente sia tuttora inserita nella classe A020 ed A026.

V

V. La vicenda della Tabella D del Dm n. 201/2020 ed il principio “a cascata”.

ILLOGICITÀ MANIFESTA – VIOLAZIONE DELLA TABELLA D DEL DM N. 201/2020 –
ECESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE
DEL PRINCIPIO DELL’ “INSEGNAMENTO A CASCATA” – VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
1,2,3,4,97 COST. – VIOLAZIONE OM 112/2022 - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA
COMUNITARIA 70/99CE – VIOLAZIONE D.L. 112/2008 - VIOLAZIONE DPR 19/2019
TABELLA A – VIOLAZIONE DM N. 259/2017 – VIOLAZIONE DM N. 22/2005 – VIOLAZIONE
DM N. 39/98 – VIOLAZIONE DM N. 354/98. IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITÀ DELLA
TABELLA D DEL DM. 201/2020.

5.1. Occorre, altresì, rilevare che le ragioni della permanenza della ricorrente nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la classe di concorso A026 (*matematica alle scuole superiori*) e, dunque, l’illegittimità dei provvedimenti di esclusione dalla classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), nella loro gradualità come sopra vista, è ricavabile anche dalla Tabella D di cui al Dm. n. 201/2020.

La ricorrente, infatti, sulla scorta della predetta Tabella, in quanto già ammessa ad insegnare nella classe di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*) e nella classe di concorso A047 (*scienze matematiche applicate alle scuole superiori*) è altresì ammessa ad insegnare nella classe di concorso affine A027 (*fisica e matematica alle scuole superiori*).

5.2. Sempre in virtù del predetto decreto, la stessa docente, poiché è ammessa ad insegnare nella classe di concorso A027, è altresì ammessa, a sua volta, ad insegnare nella classe di concorso A026.

Pertanto, la ricorrente, in base alla Tabella D, che adotta il criterio sillogistico definito “a cascata”, secondo il quale se $A=B=C$ anche $A=C$, è ammessa ad insegnare nelle materie affini, ossia nella classe A020 (*fisica alle scuole superiori*), A026 (*matematica alle scuole superiori*), A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*).

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

5.3. Da ciò discende che alla luce della lettura razionale è possibile affermare quanto segue: **a)** premesso che l’insegnamento nelle classi di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*) ed A047 (*scienze matematiche applicate alle scuole superiori*) permette altresì di insegnare nella classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), la quale, a sua volta, permette di insegnare anche nella classe A026 (*matematica alle scuole superiori*) (**premessa maggiore**); **b)** posto che la ricorrente insegna già nelle classi di concorso A020 ed A047 (**premessa minore**); **c)** la ricorrente è legittimata ad insegnare nella classe di concorso A027 e, dunque, nella classe A026 (**conclusione**).

Tale aspetto corrisponde, peraltro, ai criteri di logica e ragionevolezza giuridica, in virtù dell’affinità sostanziale esistente tra le materie, ed anche in ragione del fatto che il riordino delle classi di concorso tende proprio a rendere più snella la procedura di insegnamento nelle discipline affini.

La predetta Tabella D se, da un lato, evoca le affinità per comparare le abilitazioni all’insegnamento, d’altro lato, tuttavia, tale affinità non può che riferirsi anche alle classi di concorso, posto che l’abilitazione all’insegnamento si radica proprio sulle classi di concorso medesime.

5.4. Ad ogni modo, in via meramente subordinata, nell’ipotesi in cui la predetta Tabella D, che tipizza il principio della c.d. “*cascata*”, dovesse essere intesa in senso diverso dalla p.a., si contesta altresì l’illegittimità di tale previsione.

Più in particolare, in violazione del noto brocardo secondo cui “*il più contiene sempre il meno*”, apparirebbe manifestamente illogico e contrario al principio di proporzione, ritenere che la predetta Tabella D del DM 201/2020, nel definire in chiave sillogistica le affinità esistenti tra le classi di concorso, non sia applicabile al caso di specie e si limiti alle solo abilitazioni o all’accesso al concorso e non anche alle materie di insegnamento, posto che le classi di concorso sono la base giuridica su cui poggia l’abilitazione all’insegnamento e l’immissione in ruolo anche da concorso, pertanto, tale Tabella non può che valere sia per la materia e sia per l’abilitazione, così come, del resto, è sempre accaduto in tema di idoneità dei titoli all’insegnamento scolastico.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

VI

VI. L'illegittimità dell'esclusione dalla classe A027 anche in raffronto alle altre materie affini.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO SOSTANZIALISTICO DELLE MATERIE AFFINI – ILLOGICITÀ MANIFESTA – VIOLAZIONE OM 112/2022 - VIOLAZIONE DPR N. 19/2016 TABELLA A – VIOLAZIONE DM N. 259/2017 – VIOLAZIONE DM N. 22/2005 – VIOLAZIONE DM N. 39/98 – VIOLAZIONE DM N. 354/98 – VIOLAZIONE DEL DM N. 201/2020 TABELLA D – VIOLAZIONE D.L. 112/2008 - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – CARENZA ISTRUTTORIA.

6.1. Inoltre, merita di essere evidenziato un ulteriore profilo di censura riguardo all'illegittima esclusione dalla docente. In particolare, risulta illogica l'esclusione della ricorrente dalla classe A027 se rapportiamo tale materia non solo alla classe A020 (*fisica alle scuole superiori*) ma anche alla classe A047 (*scienze matematiche applicate*), la quale, a sua volta, è affine alla classe di concorso A026 (*matematica*).

6.2. Al riguardo, va premesso che posto che risulta senz'altro corretto sostenere che la ricorrente sia ammessa ad insegnare "*scienze matematiche applicate*" (A047) ed anche *matematica* (A026), in quanto, tra le altre cose, trattasi di materie tra loro affini, risulta, alla luce di tale premessa, contraddittorio ammettere la docente ad insegnare persino "*matematica applicata alle scuole superiori*" (A047), "*fisica alle scuole superiori*" (A020), ma, nel momento in cui la parte istante è invece chiamata ad insegnare "*matematica e fisica alle scuole superiori*", cosa che già di fatto avviene, non potrebbe più farlo.

6.3. Per quanto poi concerne l'inserimento della docente nella classe A020 e nella classe A026, si rappresenta come l'istante abbia anche in questo caso i requisiti validi.

Infatti, per la classe di concorso A020, la ricorrente ha sostenuto, tra l'altro, due corsi annuali di fisica generale, come richiesti dalla norma.

Lo stesso vale per la classe di concorso A026, per la quale l'istante ha altresì sostenuto i seguenti esami annuali: analisi matematica I, analisi matematica II e geometria.

Inoltre, la parte istante appartiene al vecchio ordinamento, pertanto, ciò che rileva, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, non è l'anno in cui ha conseguito

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

il titolo, ma l'anno entro cui la docente ha effettuato l'iscrizione, ossia *ante* 2000/2001; ne deriva che la docente, anche a prescindere dai predetti esami sostenuti, può comunque insegnare nelle classi di concorso A020 e A026, risultando perciò illogico che non possa insegnare anche nella classe A027.

Ad ogni modo, la parte istante, come sopra visto, possiede in ogni caso i crediti per insegnare nelle predette materie, avendo la docente sostenuto gli esami previsti per le classi A020 ed A026.

Del resto, nel caso in cui dovesse essere perorata una tesi diversa, si giungerebbe anche in questo caso ad una conclusione completamente illogica e meramente formalistica, in quanto la ricorrente possiede i titoli e la preparazione per insegnare anche la classe di concorso A026 ed A020, poiché il programma di studi degli esami sostenuti dalla parte istante è corrispondente a quello richiesto dal Ministero e i cui esami sono stati peraltro già svolti; oltre al fatto che nella valutazione della preparazione della docente deve prevalere un principio sostanzialistico, posto che il nome del programma di studi è cambiato negli anni, ma non per questo la preparazione sostanziale della docente.

Ne deriva che nella non credibile ipotesi in cui la norma non dovesse essere intesa nel senso fatto proprio dalla ricorrente, anche in questo caso, ove occorra, con riferimento alle predette materie, i decreti di depennamento e gli atti di aggiornamento delle GPS, unitamente ai decreti di riordino delle classi di concorso, ivi compresa la Tabella A del Dpr 19/2016, come modificata dal DM n. 259/2017, secondo la gradualità sopra vista, sono oggetto di impugnazione anche sotto tale ulteriore aspetto in quanto illogici rispetto alla preparazione della parte istante ed agli esami sostenuti.

Peraltro, sarebbe discriminatorio prevedere un ulteriore trattamento disparitario tra docenti iscritti al medesimo corso di studi, vecchio ordinamento, ma con data diversa di conseguimento del titolo alla luce del brocardo, che accompagna ogni esperienza di studio, *incertus an incertus quando*.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

VII

VII. Sull'Ambito Disciplinare n. 8.

VIOLAZIONE DEL BROCARDO *LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALI* – VIOLAZIONE OM
112/2022 - VIOLAZIONE DPR 19/2016 TABELLA A – VIOLAZIONE DM N. 259/2017 –
VIOLAZIONE DM N. 22/2005 – VIOLAZIONE DM N. 39/98 – VIOLAZIONE DM N. 354/98 –
VIOLAZIONE DM N.201/2020 TABELLA D – VIOLAZIONE D.L. 112/2008 - ILLOGICITÀ
MANIFESTA. IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITÀ DEI DECRETI DI RIORDINO.

7.1. Inoltre, un ulteriore criterio, che legittima l'insegnamento della ricorrente nella classe di concorso di interesse, in base al principio dell'affinità, e che rende pertanto illegittimi i provvedimenti di esclusioni, come gradatamente impugnati, è contenuto nel Dm n. 354/1998, che, dopo il Dm n. 39/98, ha istituito gli Ambiti Disciplinari.

Tale decreto, che succede al predetto Dm n. 39/98, ha previsto che le classi di concorso A027, A020 ed A026 facciano parte del medesimo Ambito Disciplinare n. 8.

Ora, il decreto n. 354/1998 è successivo e speciale rispetto al dm n. 39/1998, e, pertanto, integra e modifica quest'ultimo, riconducendo nell'alveo di unico ambito disciplinare (A.D. 8), l'insegnamento delle classi di concorso A020, A026 ed A027.

7.2. In caso contrario, infatti, qualora così non fosse, ossia se il decreto n. 354/1998 non venisse inteso come speciale e modificativo rispetto al Dm n. 39/98, tali decreti, unitamente a quelli di depennamento ed aggiornamento delle GPS, alle allegate tabelle che disciplinano le classi, ed al pari dei restanti e già menzionati decreti di riordino, ove occorra, meritano di essere annullati nei limiti dell'interesse e sotto tale ulteriore profilo, ossia per il fatto che il Dm 354/1998 e i relativi allegati, con speciale riferimento all'Ambito disciplinare n. 8, non avrebbero integrato, per le classi di interesse del ricorrente, il precedente dm n. 39/98 e le allegate tabelle, in particolare la tabella A, con la conseguenza di non avere neppure integrato le più recenti tabelle del DPR n. 19/2016 e 259/2017, in violazione del principio secondo cui *lex posterior specialis derogat lex priori generalis*.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

VIII

VIII. Sul principio del legittimo affidamento in relazione al servizio svolto.

VIOLAZIONE ART. 2126 CC – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO
– VIOLAZIONE O.M. 112/2022 - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELLA CAUSA
TIPICA – VIOLAZIONE DPR 19/2016 TABELLA A – VIOLAZIONE DM N. 259/2017 –
VIOLAZIONE DM N. 22/2005 – VIOLAZIONE DM N. 39/98 – VIOLAZIONE DM N. 354/98 –
VIOLAZIONE D.L. 112/2008 - VIOLAZIONE DM 201/2020 TABELLA D - ILLOGICITÀ
MANIFESTA – VIOLAZIONE DEI DECRETI DI RIORDINO.

8.1. Sotto altro aspetto, la ricorrente eccepisce in via gradata la violazione del **principio euro unitario del legittimo affidamento.**

Tale principio, com'è noto, scaturisce sia dai più tradizionali canoni della buona fede e della diligenza e sia dal principio della certezza dei rapporti tra privati ed amministrazioni.

Invero, il fatto che la ricorrente abbia insegnato nella classe di concorso A027 e per cui aveva altresì maturato il relativo punteggio, per poi vedersi negare, a distanza di anni, l'inserimento nella medesima classe, risulta essere senz'altro una violazione del principio del legittimo affidamento.

8.2. In particolare, il predetto principio, che vizia i provvedimenti impugnati e gradati, volge lo sguardo alla certezza dei rapporti giuridici che con il tempo si consolidano ed esauriscono; rapporti che fanno sorgere al docente il convincimento, per l'appunto legittimo, che il bene della vita faccia parte della propria sfera giuridica privata.

Ne deriva che non appare legittimo che la ricorrente venga persino depennata e si veda perciò decurtare il punteggio a distanza di anni e sulla base di un'interpretazione della normativa palesemente irrazionale ed illogica.

8.3. In secondo luogo, altrettanto illegittima è anche la sottrazione del punteggio nelle more maturato ai sensi dell'art. 2126 cod. civ.

Infatti, il punteggio non solo dovrà essere mantenuto per le ragioni sopra viste, ossia perché la ricorrente è senz'altro nelle condizioni di insegnare nelle predette classi di concorso, ma, soprattutto, perché il punteggio rientra comunque nella sfera del ricorrente e le cui energie lavorative non possono essere di certo restituite.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

A ciò si aggiunge il fatto che la ricorrente presta servizio sulla predetta classe di concorso A027 da più anni e pertanto risulta anche in questo caso lesivo del principio del legittimo affidamento il fatto che sia stata improvvisamente depennata dalla predetta classe.

IX

ISTANZA PER LA NOTIFICA TRAMITE PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Il presente ricorso è stato notificato ad almeno un soggetto che in caso di accoglimento del gravame sarebbe scavalcato dalla ricorrente con riferimento ad ogni classe di concorso; per abbondare è stato notificato anche a più soggetti che si trovano nella predetta situazione.

Per tali ragioni, essendo materialmente impossibile procedere con la notifica del ricorso a tutti gli altri restanti soggetti inseriti nelle graduatorie di interesse del ricorrente, si chiede a Codesto Ill.mo Tar di essere autorizzati alla notificazione tramite pubblici proclami telematici del presente atto mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione scolastica.

X

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Per quanto concerne il requisito del *fumus boni iuris*, si rinvia alle doglianze sopra articolate; mentre per quanto attiene al profilo del *periculum in mora* va detto che la ricorrente è stata esclusa dalle GPS per la classe di concorso A027.

Pertanto, la docente è stata estromessa dall'attività didattica che conduceva con riferimento alla predetta materia A027, oltre a vedersi decurtare il proprio punteggio che aveva maturato.

Ne deriva che alla luce della natura pretensiva degli interessi legittimi dedotti in giudizio, si chiede che venga disposta la misura cautelare previa sospensione affinché la ricorrente possa riprendere servizio per la predetta classe A027.

Tanto premesso, la docente, con il presente ricorso si

CHIEDE

In via cautelare: la sospensione degli atti impugnati e che venga disposto il reinserimento con riserva della docente, fatta salva ogni altra e/o diversa statuizione secondo giustizia.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Nel merito: l'annullamento e/o nullità degli atti impugnati e l'accoglimento del presente ricorso.

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f. SLDSRI82C16D883N) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente atto e per il deposito sono estratte e conformi all'originale digitale nativo in pdf in mio possesso.

Valore indeterminabile - pubblico impiego – cu 325.00 euro.

Salvezze illimitate.

Lecce- Roma, 01/06/2023

Avv. Sirio Solidoro

SOLIDORO
SIRIO

Firmato digitalmente da
SOLIDORO SIRIO
Data: 2023.06.01
09:16:53 +02'00'